

# **REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE E ALL'ELENCO SPECIALE DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO (Aggiornato con Del. 66/2012)**

## **Art. 1 – Normativa di riferimento**

Le attività di segreteria inerenti gli atti di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Ordine dei Geologi del Lazio sono disciplinate dal presente regolamento che integra operativamente le attribuzioni e le attività demandate al Consiglio ai sensi delle seguenti leggi e regolamenti di attuazione:

1. **Codice Civile. art. 2062.** "Esercizio professionale delle attività economiche".
2. **D.P.R. 10 Gennaio 1957 n. 3** art. 60 e successivi "Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato".
3. **Legge 3 Febbraio 1963 n. 112** "Disposizioni per la tutela del titolo e della professione del geologo".
4. **D.P.R. 18 Novembre 1965 n. 1403** "Regolamento di esecuzione".
5. **D.P.R. 25 Luglio 1966 n. 616** "Norme integrative per l'applicazione della legge 03/02/63 n. 112".
6. **D.P.R. 382/80 e s.m.i.** art. 11 "Tempo pieno e tempo definito".
7. **Risposta del Ministero di Grazia e Giustizia n. 7/65/7727** del 08/04/1990 al quesito del CNG n. P/M4s/1934 del 22/11/1989.
8. **Legge 12 Novembre 1990 n. 339** "Decentramento dell'Ordine Nazionale dei Geologi".
9. **Delibera Ordine dei Geologi del Lazio n. 14/98** "Regolamento per il funzionamento degli Ordini Regionali".
10. **D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165** "Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione".
11. **Delibera Ordine dei Geologi del Lazio n. 22/02** "Attribuzione numero iscrizione Albo Professionale ed Elenco Speciale".
12. **D.P.R. 445/2000** art. 46 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni".
13. **Circolare CNG 10 luglio 2006 n. 248** "Parere circa lo svolgimento di attività libero professionale da parte degli iscritti all'Elenco Speciale".
14. **Circolare CNG 5 dicembre 2008 n.291** "Disciplina del pagamento delle quote da parte degli iscritti sospesi per morosità".

## **Art. 2 – Atti e Funzioni**

- a) Gli atti di iscrizione, trasferimento o cancellazione possono essere eseguiti su richiesta dell'interessato o d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine per uno dei motivi indicati negli articoli che seguiranno.
- b) Il Segretario istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e cancellazione, ne constata la corretta procedura, vigila sulla tempistica in base alla normativa vigente e riferisce al Consiglio le proposte in merito.
- c) Il Consiglio delibera l'avvenuta iscrizione, trasferimento o cancellazione con una apposita delibera o rigetta l'istanza, motivandola, sempre attraverso una apposita delibera.
- d) Il Presidente firma il decreto di avvenuta iscrizione, trasferimento o cancellazione, che viene inviato oltre che all'interessato anche al Consiglio Nazionale dei Geologi, alla Procura della Repubblica di competenza e, nel caso di Dipendente Pubblico, anche all'Ente di appartenenza.
- e) Il Presidente firma il decreto di rigetto dell'istanza che viene inviato all'interessato.

## **Art. 3 – Numero di iscrizione**

- a) In base alla Delibera OGL n. 22/02, il Segretario propone al Consiglio, che lo assegna con delibera, il numero di iscrizione ai relativi Albo Professionale (Sezione A e B) ed Elenco Speciale (Sezione A e B).

## **Art. 4 – Iscrizione all'Albo Professionale (Sezioni A e B)**

- a) Possono essere iscritti all'Albo Professionale (sez. A e B) tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui agli art. 5 e 6 della L.n.3/1963 e che abbiano ottenuto l'Abilitazione all'esercizio della Professione di Geologo, ove necessaria, e che intendano svolgere attività di libera professione o che hanno un rapporto di dipendenza privata e che sono in regola con il pagamento della tassa di concessione governativa.
- b) Possono essere iscritti all'Albo Professionale (sez. A e B) i Dipendenti Pubblici per i quali gli ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza prevedano la compatibilità tra il regime di impiego a tempo pieno o part-time con l'attività di libera Professione, anche limitata ad una singola autorizzazione. In tal caso il richiedente dovrà autocertificare la compatibilità di cui sopra.
- c) Possono essere iscritti all'Albo Professionale (sez. A e B) i Dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche in regime di aspettativa nei confronti delle loro amministrazioni.

#### **Art. 5 – Iscrizione all’Elenco Speciale (Sezioni A e B)**

- a) Sono iscritti all’Elenco Speciale i Dipendenti Pubblici di cui all’art. 2 L.112/63 che ne facciano espressa richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui agli art.5 e 6 della L.n.3/1963 e le cui Amministrazioni di appartenenza vietino l’attività di Libera Professione. In tal caso il richiedente dovrà autocertificare l’incompatibilità di cui sopra.
- b) Sono iscritti all’Elenco Speciale i Dipendenti Pubblici che ne facciano espressa richiesta che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 e 6 della L.n.3/1963 e che dichiarino di non voler esercitare attività professionali saltuarie anche se le Amministrazioni di appartenenza prevedano la compatibilità alla libera Professione secondo le forme e le tipologie indicate nelle normative vigenti del Comparto Lavoro.
- c) Devono essere iscritti obbligatoriamente all’Elenco Speciale tutti i Professori ed i Ricercatori Universitari che hanno optato per il regime di tempo pieno come evinto dalla comunicazione pervenuta all’Ordine dall’Ateneo di Appartenenza o che all’atto dell’iscrizione dichiarino di aver optato per il regime a tempo pieno. Qualora non pervengono comunicazioni da parte delle Università, per la corretta gestione dell’Albo Professionale e dell’Elenco Speciale, l’Ordine verifica il contenuto delle autodichiarazioni presso le Università di appartenenza.
- d) I Professori ed i Ricercatori Universitari che si trovino iscritti all’A.P. devono essere trasferiti d’ufficio all’Elenco Speciale dall’inizio del biennio accademico (*1 Novembre*) di opzione del regime a tempo pieno. Terminato tale periodo, se non confermata l’opzione e previa verifica presso l’Università di appartenenza, i docenti ed i ricercatori vengono trasferiti d’ufficio all’A.P.
- e) Devono essere iscritti obbligatoriamente all’Elenco Speciale i Dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche.

#### **Art. 6 – Trasferimento dall’Albo Professionale all’Elenco Speciale**

- a) Il trasferimento dall’Albo Professionale all’Elenco Speciale è possibile solo per i Dipendenti Pubblici che ne facciano richiesta e/o che rientrino nelle situazioni di cui ai punti a), b) e c) dell’art. 5.

#### **Art. 7 – Trasferimento dall’Elenco Speciale all’Albo Professionale**

Sono trasferiti dall’Elenco Speciale all’Albo Professionale i Dipendenti Pubblici che ne facciano espressa richiesta e che rientrino nella situazione di cui al punto b) dell’art. 4.

- a) Sono trasferiti d’ufficio dall’Elenco Speciale all’Albo Professionale tutti coloro che comunichino mediante autocertificazione all’Ordine, la risoluzione del loro rapporto di lavoro con l’Amministrazione Pubblica.
- b) Sono trasferiti all’A.P. i Professori ed i Ricercatori Universitari che dichiarino, mediante autocertificazione, di non trovarsi in regime di tempo pieno, salvo il potere di verifica sul contenuto delle autodichiarazioni.

#### **Art. 8 – Cancellazioni**

- a) La cancellazione viene deliberata dal Consiglio su richiesta dell’interessato e su proposta del Segretario, solo a condizione che l’iscritto medesimo sia in regola con i pagamenti nei confronti dell’OGL e del CNG. Per gli iscritti sospesi per morosità, si richiama la circolare CNG n.291 del 5 dicembre 2008.
- b) La cancellazione può essere deliberata d’ufficio dal Consiglio in caso di decesso di un iscritto, o nei casi previsti dagli articoli inerenti le Sanzioni Disciplinari delle Leggi di cui all’art. 1.

#### **Art. 9 – Vidimazioni o liquidazioni delle parcelle**

- a) La vidimazione e/o liquidazione delle parcelle può essere richiesta dagli iscritti all’Albo Professionale.
- b) La vidimazione e/o liquidazione delle parcelle non può essere richiesta dagli iscritti all’Elenco Speciale.

#### **Art. 10 - Accesso ai documenti amministrativi**

- a) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte degli iscritti, in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, e dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n.352 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è disciplinato dall’apposito Regolamento.

#### **Art. 11 – Attuazione del Regolamento**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione con Delibera da parte del Consiglio dell’Ordine e la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine.